



Regolamento 10-00

Procedura d'imposizione doganale all'importazione

I regolamenti sono disposizioni d'esecuzione del diritto doganale e dei disposti federali di natura non doganale e vengono pubblicati ai fini di un'applicazione uniforme del diritto.

Dai regolamenti non può essere desunto alcun diritto al di fuori delle disposizioni legali.

Elenco delle abbreviazioni	4
0 Informazioni di base sull'introduzione di Passar.....	6
1 Fasi nella procedura d'imposizione doganale	8
1.1 Presentazione.....	8
1.2 Vigilanza e controllo doganali	8
1.3 Presentazione in dogana e dichiarazione sommaria	9
1.3.1 In generale.....	9
1.3.2 Forma della dichiarazione sommaria.....	9
1.3.3 Manipolazioni	10
1.3.4 Deposito sull'area ufficiale.....	10
1.4 Dichiarazione.....	10
1.4.1 In generale.....	10
1.4.2 Forma della DI	11
1.4.3 Dichiarazione d'importazione semplificata per invii esenti da tributi.....	11
1.4.4 Significato della classificazione tariffale.....	12
1.4.5 Designazione della merce / testo d'imposizione	13
1.4.6 Informazioni sulla dichiarazione di merci regolamentate	13
1.4.7 Domanda di riduzione del dazio oppure di franchigia doganale.....	14
1.4.8 Calcolo del dazio.....	14
1.4.9 Dichiarazione doganale collettiva	15
1.4.10 Documenti di scorta	16
1.5 Esame sommario.....	16
1.6 Accettazione della dichiarazione d'importazione (DI).....	17
1.7 Selezione all'importazione	18
1.8 Controllo formale della DI accettata	18
1.8.1 In generale.....	18
1.8.2 Controllo delle prove dell'origine	19
1.8.3 Divergenze durante il controllo formale della DI accettata	20
1.9 Visita	20
1.9.1 In generale.....	20
1.9.2 Scopo della visita	20
1.9.3 Procedura da seguire in sede di visita.....	21
1.9.4 Discordanze durante la visita	21
1.9.5 Visita a domicilio o presso un luogo adeguato.....	21
1.9.6 Controllo del peso lordo	21
1.9.7 Controllo del peso netto (massa netta).....	22
1.9.8 Prelievo di campioni	23
1.9.9 Risultato della visita	24
1.10 Emissione e notifica della decisione d'imposizione	24
1.10.1 In generale.....	24
1.10.2 Scopo.....	24
1.10.3 Emissione della decisione d'imposizione all'importazione in caso di pagamento senza contanti contro fattura	25
1.10.4 Emissione della decisione d'imposizione all'importazione in caso di pagamento in contanti.....	25
1.10.5 Stesura di duplicati della decisione d'imposizione	25
1.10.5.1 Duplicati della decisione d'imposizione in caso di pagamento senza contanti contro fattura	25
1.10.5.2 Duplicati della decisione d'imposizione in caso di pagamento in contanti ..	25
1.10.5.3 Duplicati della decisione d'imposizione per restituzioni all'esportazione nell'UE.....	26
1.11 Liberazione e sgombero della merce	27
1.11.1 Fine della custodia dell'UDSC	27
1.11.2 Sgombero anticipato della merce	27
1.11.3 Fornitura di merce non imposta.....	28

2	Particolarità	32
2.1	Distruzione di merci	32
2.2	Responsabilità della Confederazione	32
3	Termini	34
3.1	Panoramica	34
3.2	Termine per la dichiarazione doganale	34
3.2.1	Dichiarazione dopo la presentazione in dogana	34
3.2.2	Predichiarazione (solo e-dec Importazione)	35
3.3	Termine per la presentazione della dichiarazione doganale	36
3.4	Termine per lo sgombero della merce	36
4	Obblighi e diritti della persona soggetta all'obbligo di dichiarazione	37
4.1	Panoramica	37
4.2	Diritti prima della consegna della dichiarazione doganale	37
4.3	Informazione tariffale scritta	38
4.3.1	In generale	38
4.3.2	Competenza	39
4.3.3	Assortimenti di merci	39
4.3.4	Richiesta tariffale (mod. 40.10)	39
4.3.5	Richieste via e-mail	40
4.4	Informazione tariffale verbale	40
4.5	Ispezione	40
4.6	Collaborazione al momento della visita	41
5	Conservazione di dati e documenti	41
5.1	Conservazione da parte della persona soggetta all'obbligo di dichiarazione	41
5.2	Conservazione da parte dell'UDSC	42
6	Basi legali	42
7	Definizioni	43
7.1	Persone soggette all'obbligo di dichiarazione	43
7.2	Autorità fiscale	43
7.3	Oggetto dell'imposizione	44
7.4	Soggetto fiscale	44
7.5	Imposizione doganale	44
7.6	Persone soggette all'obbligo di presentazione	44

Elenco delle abbreviazioni

Termine/ abbreviazione	Significato
ADC / ADFC	Aliquota di dazio del contingente / aliquota di dazio fuori contingente
AFC	Amministrazione federale delle contribuzioni
ALS	Accordo di libero scambio
AWB	Air waybill (lettera di vettura aerea)
Basi	UDSC, Basi, Taubenstrasse 16, 3003 Berna
COV	Composti organici volatili
DFF	Dipartimento federale delle finanze
DI	Dichiarazione d'importazione
DNND	Disposti federali di natura non doganale
DTS	Digital Transport Slip
IVA	Imposta sul valore aggiunto
LD	Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (RS 631.0)
LIVA	Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (RS 641.20)
LTD	Legge del 9 ottobre 1986 sulla tariffa delle dogane (RS 632.10)
OCOV	Ordinanza del 12 novembre 1997 relativa alla tassa d'incentivazione sui composti organici volatili (RS 814.018)
OD	Ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (RS 631.01)
OD-DFF	Ordinanza del DFF del 4 aprile 2007 sulle dogane (RS 631.11)
OIAgr	Ordinanza del 26 ottobre 2001 concernente l'importazione di prodotti agricoli (RS 916.01)
OIVA	Ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (RS 641.201)
OROPS	Ordinanza del 30 marzo 2011 concernente le regole d'origine per la concessione di preferenze tariffali ai Paesi in sviluppo (RS 946.39)
Passar	Nuovo sistema per il traffico delle merci dell'UDSC per la gestione digitale dei regimi doganali e delle destinazioni delle merci. Se non specificato altrimenti, il termine Passar comprende in senso più

Regolamento 10-00 – 1° gennaio 2026

	ampio anche i sistemi periferici come Transportcockpit, Risico, Inspecziun, Garanzia ecc.
R-XX	Numero del regolamento
Tares	Tariffa doganale elettronica (tariffa doganale Tares)
UDSC	Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini

0 Informazioni di base sull'introduzione di Passar

Con Passar, l'imposizione nel traffico delle merci commerciali viene modernizzata e l'attuale sistema informatico e-dec viene sostituito. In Passar vengono già utilizzati alcuni termini della nuova legge del 20 giugno 2025 sui compiti dell'UDSC (LUDSC), non ancora in vigore.

Dato che la Legge sulle dogane (LD) del 18 marzo 2005 è ancora in vigore, nel presente regolamento vengono utilizzati i termini in essa contenuti. Vale quanto segue:


Termine utilizzato	Significato
Dichiarazione doganale	Tutte le dichiarazioni doganali conformemente alla cifra 1.4.2, incluse: <ul style="list-style-type: none">• le dichiarazioni doganali in e-dec• le dichiarazioni delle merci in Passar
Accettazione della dichiarazione doganale	<ul style="list-style-type: none">• Accettazione della dichiarazione doganale tramite il sistema informatico e-dec• Attivazione della dichiarazione delle merci nel sistema informatico Passar
Regimi doganali	<ul style="list-style-type: none">• Regimi doganali conformemente al diritto vigente• Destinazioni delle merci conformemente al diritto futuro
Sistema informatico	<ul style="list-style-type: none">• e-dec• Passar
Ufficio di servizio	<ul style="list-style-type: none">• L'ufficio doganale menzionato nel diritto vigente• Parte dell'unità organizzativa denominata «livello locale» secondo l'attuale organizzazione dell'UDSC
Controllo	<ul style="list-style-type: none">• Controllo formale• Visita (controllo materiale)• Altri controlli doganali

Finché si applica il diritto vigente, le attuali procedure rimangono invariate.

Il presente regolamento descrive il processo relativo alla procedura d'imposizione doganale all'importazione. Le descrizioni tecniche riguardanti il sistema sono riportate nei manuali e nelle istruzioni relative alle singole applicazioni (vedi Internet UDSC sotto [e-dec Importazione](#) e [Passar](#)).

Per i nuovi termini consultare il [Glossario dei nuovi termini tecnici nei processi relativi alle merci e al trasporto](#).

Termini giuridici e funzioni in e-dec / Passar



Differenze tra Passar ed e-dec dal punto di vista del processo

Dal punto di vista del processo, le seguenti differenze tra e-dec e Passar influiscono sulla procedura d'imposizione doganale all'importazione:

- a) Oltre alla dichiarazione delle merci, Passar prevede anche una dichiarazione del trasporto che contiene i dati relativi al trasporto, al genere di traffico e al mezzo di trasporto. Con la dichiarazione del trasporto, al momento del trasporto oltre il confine doganale della merce viene attivata automaticamente la dichiarazione delle merci. Per informazioni dettagliate: [R-10-TP Processo di trasporto](#).
- b) Passar **non fa alcuna distinzione tra controllo formale e controllo materiale**. Ciò influisce sui risultati della selezione nel modo seguente:


	e-dec Importazione	Passar
La merce dichiarata rimane sotto la custodia dell'UDSC . Vengono effettuati controlli formali ed eventuali visite o altri controlli doganali.	«bloccato»	«controllo»
Le merci dichiarate possono essere immediatamente sgomberate . Il controllo formale viene effettuato a posteriori.	«libero con»	<i>Non esiste in Passar</i>
Le merci dichiarate possono essere immediatamente sgomberate . Non viene effettuato alcun controllo .	«libero senza»	«liberato»

- c) In Passar la decisione d'imposizione è disponibile in formato elettronico subito dopo la liberazione, se la selezione non genera alcun controllo o al termine del controllo.

1 Fasi nella procedura d'imposizione doganale

La procedura d'imposizione doganale comprende le operazioni dell'autorità d'imposizione e della persona soggetta all'obbligo di dichiarazione necessarie alla sorveglianza del traffico delle merci e alla loro imposizione.

Schema della procedura d'imposizione doganale:



1.1 Presentazione

([Art. 21–22 LD](#); [art. 75–76 OD](#))

Chiunque introduce o fa introdurre merci nel territorio doganale o le prende successivamente in consegna deve presentarle o farle presentare intatte e senza indugio all'ufficio di servizio competente più vicino.

Persone soggette all'obbligo di presentazione vedi [cifra 7.6](#).

Il traffico delle merci attraverso il confine doganale deve avvenire per mezzo di strade doganali designate dall'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC), punti d'approdo doganali e aerodromi doganali. Sono inoltre reputate strade doganali, sempre che attraversino il confine doganale, le linee ferroviarie adibite al servizio pubblico, le linee elettriche, le condotte o altre vie di trasporto e comunicazione.

1.2 Vigilanza e controllo doganali

([Art. 23 LD](#))

Le merci introdotte nel territorio doganale soggiacciono alla vigilanza e al controllo doganali dal momento dell'introduzione sino all'atto della riesportazione o dell'immissione in libera pratica.

Attraverso questi strumenti l'UDSC controlla il rispetto del diritto doganale e dei DNND.

- **Vigilanza doganale**

Misure di controllo e vigilanza adottate senza diritti d'intervento formulati concretamente a livello di legge:

- controllo di merce non ancora presentata in dogana (dal momento dell'introduzione nel territorio doganale);
- sorveglianza dell'area ufficiale e delle operazioni che vi si svolgono eccetera.

- **Controllo doganale**

Atto ufficiale previsto dalla LD, ad esempio:

- controllo concernente l'adempimento dell'obbligo doganale sul territorio doganale ([art. 30 LD](#)) e al domicilio ([art. 31 LD](#));
- controllo della dichiarazione doganale accettata;
- visita;
- controllo dei mezzi di trasporto e dell'imballaggio.

1.3 Presentazione in dogana e dichiarazione sommaria

1.3.1 In generale

La persona soggetta all'obbligo di presentazione (vedi [cifra 7.6](#)) deve presentare in dogana e dichiarare sommariamente la merce presentata presso l'ufficio di servizio. La presentazione in dogana consiste nel comunicare all'UDSC che la merce si trova presso l'ufficio di servizio o in un altro luogo autorizzato dall'UDSC.

La merce presentata in dogana è posta sotto la custodia dell'UDSC. In linea di massima, non è consentito modificare la merce per quanto riguarda il tipo, il quantitativo e la sua natura (eccezioni vedi [cifra 1.3.3](#)). La custodia dell'UDSC termina con la liberazione da parte dell'ufficio di servizio della merce presentata in dogana. Per precisazioni relative alla fine della custodia presso l'UDSC consultare la [cifra 1.11.1](#).

Con l'accettazione della dichiarazione sommaria, la merce è considerata presentata in dogana. La data dell'accettazione è determinante per il calcolo del termine di dichiarazione (vedi [cifra 3.1](#)).

1.3.2 Forma della dichiarazione sommaria

([Art. 24 LD](#); [art. 77–78 OD](#))

La dichiarazione sommaria va inoltrata in forma scritta o elettronica, di solito con i documenti seguenti:

- distinta delle merci / bollettino di consegna e-dec o foglio di circolazione;
- DTS (cifra 2.4.1 R-10-TP Processo di trasporto);
- documento internazionale di transito o di trasporto (p. es. Passar transito, AWB, lettera di vettura internazionale); o
- dichiarazione doganale.

Regolamento 10-00 – 1° gennaio 2026

La dichiarazione sommaria deve contenere almeno i dati seguenti:

- numero di immatricolazione del veicolo;
- numero di colli;
- descrizione sommaria della merce;
- peso lordo delle singole posizioni (merci);
- nome e firma della persona soggetta all'obbligo di dichiarazione.

1.3.3 Manipolazioni

Le merci poste sotto la custodia dell'UDSC non vanno modificate per quanto riguarda il tipo, il quantitativo e la loro natura.

Con il permesso dell'ufficio di servizio competente è tuttavia ammesso:

- apporre, togliere, modificare e sostituire le etichette d'imballaggio, sempre che in tal modo non sorga il pericolo d'inganno (in particolare per quanto concerne il Paese di produzione o di origine della merce ecc.);
- reimballare la merce, sempre che ciò sia necessario per eliminare danni causati dal trasporto o per proteggere la merce.

L'ufficio di servizio competente sorveglia le manipolazioni autorizzate commisuratamente ai rischi.

1.3.4 Deposito sull'area ufficiale

È lecito depositare merci presentate in dogana al di fuori dell'area ufficiale solo a titolo eccezionale (p. es. colli voluminosi o particolarmente pesanti, merci esplosive, infiammabili o nauseabonde; altri motivi approvati dall'ufficio di servizio) e previa adozione dei provvedimenti necessari nell'ottica della sicurezza doganale.

L'ufficio di servizio sorveglia commisuratamente ai rischi sia l'area ufficiale sia la merce depositata al di fuori di quest'ultima.

1.4 Dichiarazione

1.4.1 In generale

([Art. 25–29 LD](#); [art. 79–83 OD](#))

Entro il termine (vedi [cifra 3.1](#)) la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve dichiarare per l'imposizione la merce presentata all'ufficio di servizio, presentata in dogana e dichiarata sommariamente nonché presentare i documenti di scorta.

1.4.2 Forma della DI

([Art. 28 LD](#))

La DI è una dichiarazione di volontà con domanda d'imposizione doganale. In linea di massima viene effettuata elettronicamente e va allestita in una lingua ufficiale svizzera o in inglese.

Per le merci commerciali sono ammesse le seguenti forme di dichiarazione d'importazione:

- **dichiarazione doganale elettronica**
- **dichiarazione doganale in forma cartacea**

Per determinate merci (p. es. materiale bellico della Confederazione) l'UDSC non offre ancora la possibilità della dichiarazione doganale elettronica. In questi casi è ammessa la dichiarazione doganale in forma cartacea (vedi [art. 21 OD-UDSC](#)) e occorre utilizzare appositi moduli speciali.

1.4.3 Dichiarazione d'importazione semplificata per invii esenti da tributi

Vale come dichiarazione d'importazione semplificata:

- una dichiarazione d'importazione elettronica con indicazioni ridotte; oppure
- un documento di scorta in forma cartacea (p. es. fattura, bollettino di consegna, dichiarazione doganale internazionale, copia della lettera di vettura). Questo documento deve contenere almeno le seguenti informazioni:
 - nome e indirizzo del destinatario;
 - quantità, marchi e numeri dei colli;
 - massa lorda dell'invio.

La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione appone sul documento il seguente timbro, che dovrà poi completare:

UDSC	N. documento precedente:
Dichiarazione doganale per l'importazione in esenzione da tributi	
Designazione della merce:	
Luogo e data	Ditta e firma

Regolamento 10-00 – 1° gennaio 2026

Le seguenti **merci esenti da tributi** possono essere imposte con una dichiarazione d'importazione semplificata:

- mezzi ausiliari di trasporto esteri (contenitori, palette ecc.) ([Convenzione doganale concernente l'importazione temporanea d'imballaggi; RS 0.631.244.53](#));

Nel caso di mezzi ausiliari di trasporto esteri è necessario apporre sul timbro sopra menzionato la nota supplementare «temporanea». Esempio: 32 palette EUR – Dichiarazione doganale per l'importazione temporanea.

- corriere diplomatico e consolare ([art. 6 OD](#));
- bare con salme, urne contenenti le ceneri di salme, accessori funebri ([art. 7 OD](#));
- premi d'onore, oggetti ricordo e doni d'onore ([art. 8 OD](#));
- materiale di servizio per le compagnie ferroviarie e aeree ([art. 10–12 OD](#); Accordi di stato);
- mezzi legali di pagamento, carte valori, manoscritti e documenti privi di valore collezionistico, valori di bollo ufficiali e titoli di trasporto ([art. 13 OD](#));
- supporti di dati e simili registrati per lo scambio di comunicazioni d'affari;
- modelli e campioni di merci ([art. 27 OD](#));
- materiale d'imballaggio e supporti di merci indigeni rispediti vuoti al mittente nel territorio doganale ([art. 28 OD](#));
- oggetti d'uso personale ammessi in franchigia ([art. 63](#) e [allegato 1 OD](#));
- utensili usati;
- invii regalo ([art. 1 OD-DFF](#));
- materiale di propaganda turistica delle voci di tariffa 4902.9000 e 4911.1000 (secondo [Tares](#)).

1.4.4 Significato della classificazione tariffale

Le merci vanno imposte sulla base di Tares ([art. 4 LTD](#)). Per interpretare Tares ci si avvale delle [note esplicative alla tariffa doganale](#) e delle [decisioni sulla classificazione delle merci](#) pubblicate dall'UDSC.

La classificazione corretta è indispensabile per:

- la riscossione corretta dei tributi doganali;
- la riscossione della maggior parte degli altri tributi;
- l'ammissibilità del regime preferenziale e la determinazione dell'origine delle merci nel traffico con i Paesi con i quali la Svizzera ha stipulato un ALS;
- l'applicazione dei DNND;
- la statistica del commercio esterno.

Regolamento 10-00 – 1° gennaio 2026

I dati contenuti nella DI rivestono pertanto un ruolo determinante. Fungono da base per la classificazione corretta nell'ottica tariffale e da prova nell'ambito di un eventuale ricorso o procedura penale.

Per lo svolgimento della procedura di imposizione sono determinanti la voce di tariffa, il numero convenzionale e i codici, unitamente al testo d'imposizione. Tutti i dati figuranti nella DI sono vincolanti nella stessa misura per la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione, che risponde anche per la mancanza di dati indispensabili.

1.4.5 Designazione della merce / testo d'imposizione

Il testo deve contenere¹:

- una designazione tecnica o commerciale della merce il più precisa possibile (nome usuale),
- corredata delle informazioni concernenti:
 - l'applicazione dei DNND; o
 - l'impiego preciso nel caso in cui si tratti di merci fruente di agevolazioni in funzione del loro impiego;

sempre che non siano già desumibili dalla dichiarazione doganale (p. es. sulla base del numero convenzionale di statistica, delle indicazioni relative agli obblighi del permesso e di assoggettamento ai DNND o dalle informazioni supplementari).

In presenza di più merci della stessa voce di tariffa (tazze, piatti), è accettato anche il termine generico indicato in Tares (stoviglie) anziché la designazione precisa della merce.

Indicazioni supplementari necessarie per una determinata voce di tariffa possono essere cercate alla rubrica «Dati supplementari» e nelle osservazioni di Tares.

Per quanto riguarda i casi speciali per i quali è necessario fornire informazioni aggiuntive nel testo d'imposizione, a meno che tali informazioni non siano reperibili in altri campi di dati della DI, vedi cifra 2.1.7 [R-25](#).

1.4.6 Informazioni sulla dichiarazione di merci regolamentate

([art. 61 cpv. 2 lett. c LD](#); [art. 79 cpv. 1 lett. b OD](#); altri atti normativi vedi [R-60](#))

Per le merci di determinate voci di tariffa la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve indicare nella dichiarazione doganale l'obbligo del permesso e di assoggettamento ai DNND.

Sono determinanti i relativi atti normativi. Le indicazioni relative al possibile obbligo di regolamentazione sono disponibili in Tares, nelle osservazioni di Tares nonché nel [R-60-0.1 Codici d'assoggettamento ai DNND e codici del genere di DNND in e-dec-](#) e nel [R-60-0.2 Indicazione della regolamentazione nelle dichiarazioni effettuate nel sistema per il traffico delle merci Passar](#).

¹ Vedi circolare [dichiarazione doganale: designazione della merce chiara e corretta](#) del 29.09.2016.

1.4.7 Domanda di riduzione del dazio oppure di franchigia doganale

Oltre alle indicazioni usuali prescritte, nella dichiarazione d'importazione la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve, se del caso, chiedere una riduzione del dazio o la franchigia doganale.

In caso di procedura di dichiarazione doganale a due fasi (p. es. dichiarazione collettiva periodica) essa deve fornire queste indicazioni nella prima dichiarazione.

In linea di massima, una mancata domanda di riduzione del dazio o di franchigia doganale non può essere presentata a posteriori. **Eccezione:** nell'ambito di una rettifica ai sensi dell'[articolo 34 LD](#).

Se al momento della dichiarazione la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione non dispone di una prova dell'origine valida, vi è la possibilità di effettuare una dichiarazione doganale provvisoria (vedi cifra 3 [R-10-90](#)).

1.4.8 Calcolo del dazio

([Art. 19 LD](#); [art. 2 LTD](#))

L'importo del dazio è calcolato in base:

- alla natura, alla quantità e allo stato della merce
 - **in caso di dichiarazione dopo la presentazione in dogana** nel momento in cui viene dichiarata all'ufficio di servizio.
 - **in caso di predichiarazione** nel momento in cui è condotta oltre il confine doganale.

e

- alle aliquote di dazio e alle basi di calcolo in vigore nel momento in cui sorge l'obbligazione doganale. L'obbligazione doganale sorge:
 - **in caso di dichiarazione dopo la presentazione in dogana** nel momento in cui l'ufficio di servizio accetta la dichiarazione doganale.
 - **in caso di predichiarazione** nel momento in cui la merce è condotta oltre il confine doganale.

In Tares sono applicate le seguenti basi di calcolo:

- per 100 kg peso lordo (caso normale);
- per 100 kg massa netta (determinati prodotti agricoli trasformati dell'UE);
- per pezzo (p. es. cavalli);
- al litro (p. es. vino);
- per dose (sperma di tori).

Nel caso normale le merci sono imposte in base al peso lordo. La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve determinare e indicare il peso determinante.

Regolamento 10-00 – 1° gennaio 2026

Su richiesta della persona soggetta all'obbligo di dichiarazione le merci possono essere imposte sulla base del peso netto (imposizione secondo il peso netto: ordinanza sulla tara, Tares).

Per determinare il peso della merce, la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione può procedere anche alla pesatura e alla taratura (vedi [cifra 1.9.6](#)).

1.4.9 Dichiarazione doganale collettiva

([Art. 6–11 dell'ordinanza del 12 ottobre 2011 sulla statistica del commercio esterno \(RS 632.14\)](#))

La dichiarazione doganale collettiva consente di imporre vari invii a destinatari diversi su un'unica dichiarazione d'importazione se sono soddisfatte cumulativamente le seguenti condizioni:

- tutte le merci hanno la stessa origine;
- gli invii non soggiacciono ai DNND;
- se le merci fruiscono di agevolazioni doganali; l'importatore o tutti i destinatari interessati hanno depositato un impegno d'impiego presso l'UDSC.

e

- le merci sono inviate a un importatore;

oppure

- le merci sono inviate a diversi importatori; Nessuno degli importatori è registrato come contribuente presso l'AFC o presso l'autorità fiscale del Principato del Liechtenstein.

Nella dichiarazione doganale collettiva, alla rubrica «*Destinatario/importatore*» va aggiunta la nota «*Diversi*». Per il rilevamento statistico è determinante il numero d'avviamento postale del destinatario o dell'importatore dell'invio più importante in termini di quantità (cifra 2.1.18 [R-25](#)).

Se i clienti finali (p. es. per invii soggetti a dazi) necessitano di decisioni d'imposizione separate, la dichiarazione doganale collettiva non risulta appropriata, poiché con una simile dichiarazione doganale non è possibile effettuare una ripartizione posticipata.

Ai fini dell'autorizzazione, l'UDSC si riserva il diritto di porre determinate condizioni al richiedente, ad esempio la registrazione quale contribuente presso l'AFC.

1.4.10 Documenti di scorta

([Art. 25 LD](#); [art. 80 OD](#))

Con la dichiarazione doganale vanno in linea di massima presentati anche i documenti di scorta rilevanti ai fini dell'imposizione. Sono considerati tali i permessi, i documenti relativi al carico, le fatture commerciali, i bollettini di consegna, le liste di carico, i certificati di peso, le prove dell'origine, le istruzioni d'imposizione, i certificati di analisi, gli attestati e le conferme ufficiali eccetera.

Nella dichiarazione d'importazione devono essere indicati almeno i seguenti documenti di scorta:

- prove dell'origine;
- permessi;
- prove dell'applicazione dei DNND;
- altri certificati (p. es. misure particolari nell'ambito dei DNND).

Se mancano i documenti di scorta necessari alla concessione di un'agevolazione doganale o della franchigia e se la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione non intende posticipare l'imposizione, è possibile chiedere un'imposizione provvisoria (vedi cifra 3 [R-10-90](#)).

Se la dichiarazione doganale viene effettuata elettronicamente, anziché la prova dell'origine originale, la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione può presentarne una copia (vedi [cifra 1.8.2](#)).

1.5 Esame sommario

([Art. 32 LD](#); [art. 84 OD](#))

L'esame sommario serve per accertare la completezza e la correttezza formali della dichiarazione doganale.

- **Dichiarazioni d'importazione elettroniche e verificabili in maniera automatizzata (Passar Importazione, e-dec Importazione)**

Al momento della trasmissione della dichiarazione doganale, il sistema informatico verifica se il messaggio è completo o se contiene errori. Se non vi sono errori, il sistema informatico accetta la dichiarazione doganale trasmessa.

Se durante il controllo della plausibilità il sistema informatico rileva degli errori, respinge automaticamente la dichiarazione doganale. La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione riceve un messaggio indicante il tipo di errore.

- **Dichiarazioni d'importazione non verificabili in maniera automatizzata (in forma cartacea, e-dec web Importazione)**

Per le dichiarazioni doganali che non possono essere verificate in maniera automatizzata l'esame sommario viene eseguito dall'ufficio di servizio. Questo esamina la dichiarazione doganale dal punto di vista della completezza, della correttezza formale e della conformità ai documenti di scorta. Se in occasione dell'esame sommario l'ufficio di servizio constata contraddizioni oppure indicazioni errate, la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve correggere la dichiarazione doganale. Dato che in quel momento la dichiarazione non è ancora

stata accettata, e pertanto non è ancora giuridicamente vincolante, non vi è alcuna infrazione.

Se l'UDSC non ha accertato una lacuna esistente e non ha respinto la dichiarazione doganale, la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione non può dedurre alcun diritto.

1.6 Accettazione della dichiarazione d'importazione (DI)

([Art. 33](#) e [69 lett. a e b LD](#))

- **Dichiarazione d'importazione elettronica**

La dichiarazione doganale è considerata accettata, e pertanto è giuridicamente vincolante, se ha superato con successo l'esame sommario (e-dec Importazione) o se è stata attivata (Passar). La dichiarazione accettata è vincolante per la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione anche nel caso di eventuali contraddizioni o ambiguità rispetto ai documenti di scorta.

- **Dichiarazione doganale in forma cartacea**

Una volta completato l'esame sommario e risolte le eventuali contraddizioni, l'ufficio di servizio accetta la dichiarazione doganale, apponendo su di essa la firma e il timbro a data. La dichiarazione doganale è considerata accettata ed è vincolante per la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione.

Fatta riserva del controllo formale e dell'esito della visita, la dichiarazione doganale accettata costituisce la base per la determinazione dei tributi e per un eventuale procedimento penale.

Il momento dell'accettazione è determinante per l'insorgere dell'obbligazione doganale.

Se l'ufficio di servizio ha accettato la dichiarazione d'importazione prima del trasporto oltre confine della merce (p. es. in caso di predichiarazione, vedi cifra 3.2.2), l'obbligazione doganale sorge nel momento in cui la merce è condotta oltre il confine doganale.

1.7 Selezione all'importazione

Dopo l'accettazione, la dichiarazione doganale è sottoposta al processo di selezione, che comprende vari controlli, tra cui un'analisi dei rischi.

L'esito di tali controlli determina il risultato della selezione, che stabilisce se la merce:

- a) viene **liberata** e può essere sgomberata e deve essere sottoposta a un **controllo formale a posteriori**; oppure
- b) rimane sotto la custodia dell'UDSC per un **controllo**.

1.8 Controllo formale della DI accettata

1.8.1 In generale

([art. 32 cpv. 3 LD](#), [art. 35 LD](#) e [art. 41 LD](#); [art. 94–99 OD](#))

Durante la procedura di imposizione l'UDSC può esaminare in qualsiasi momento, in modo approfondito o a campione, le dichiarazioni doganali accettate e i documenti di scorta (per il controllo delle prove dell'origine vedi [cifra 1.8.2](#)).

La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve presentare all'ufficio di servizio competente le seguenti dichiarazioni doganali compresi i documenti di scorta (per il termine vedi [cifra 3.1](#)):

- DI soggetta a un controllo a seguito del risultato della selezione;
- DI soggetta a un controllo formale a posteriori;
- DI per la quale l'UDSC richiede la presentazione dei documenti di scorta.

Nel caso di dichiarazioni doganali elettroniche, i documenti di scorta possono essere trasmessi in forma elettronica conformemente alle istruzioni dell'ufficio di servizio competente.

La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve contrassegnare i documenti di scorta in modo tale che possano essere inequivocabilmente attribuiti alla rispettiva dichiarazione doganale. Al momento della presentazione fisica dei documenti di scorta, le dichiarazioni doganali devono essere suddivise in merci che si trovano sotto la custodia dell'UDSC ai fini del controllo e merci liberate con controllo formale a posteriori.

Su domanda, l'UDSC può prorogare il termine per la presentazione della dichiarazione doganale / dei documenti di scorta se le condizioni di esercizio dell'ufficio di servizio lo consentono. La proroga del termine è soggetta a emolumento².

L'UDSC verifica la correttezza formale della dichiarazione d'importazione sulla base dei documenti di scorta presentati. Se necessario, può richiedere alla persona soggetta all'obbligo di dichiarazione ulteriori documenti.

² Ordinanza del 4 aprile 2007 sugli emolumenti dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (RS **631.035**); [cifra 5.12 dell'appendice](#).

Al termine del controllo formale, l'UDSC riconsegna alla persona soggetta all'obbligo di dichiarazione i documenti di scorta presentati fisicamente, affinché li conservarli ai sensi dell'[articolo 96 OD](#). In linea di massima l'UDSC non appone il timbro sui documenti di scorta³ presentati nel quadro del controllo formale.

1.8.2 Controllo delle prove dell'origine

Se la dichiarazione doganale viene effettuata elettronicamente, per il controllo formale anziché l'originale la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione può presentare una copia della prova dell'origine o trasmetterla in forma elettronica.

Al momento del controllo formale o della visita, l'ufficio di servizio controlla la copia presentata e richiede la prova dell'origine originale se, ad esempio:

- la copia non è leggibile;
- constatata irregolarità;
- nutre dubbi circa la validità della prova dell'origine; o
- mette in dubbio l'esistenza della prova dell'origine originale.

Se la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione non presenta la prova dell'origine originale richiesta, l'ufficio di servizio può imporre le merci all'aliquota di dazio più elevata applicabile secondo il loro genere.

Se nell'ambito del controllo l'ufficio di servizio constata che la prova dell'origine manca o non è valida, può accettare le prove dell'origine presentate a posteriori solo se esistevano già al momento della dichiarazione doganale originaria o se si tratta di una dichiarazione d'origine formalmente valida proveniente dall'area PEM, rilasciata a posteriori entro due anni dall'importazione. Per contro, la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione può richiedere un'imposizione provvisoria, se le merci sono sotto la custodia dell'UDSC (vedi [R-10-90](#)).

In ogni caso l'ufficio di servizio richiede la prova dell'origine originale quando redige una notifica⁴ all'attenzione del livello regionale competente.

³ Nel caso di documenti che sulla base di atti normativi speciali o per motivi di garanzia dell'identità necessitano generalmente di un timbro doganale (p. es. mod. 13.20 A, permessi singoli) l'ufficio di servizio continua a timbrare il documento presentato.

l'ufficio di servizio rifiuta le domande di timbratura dei documenti di scorta presentate dalle persone soggette all'obbligo di dichiarazione.

⁴ Modulo «19.75».

1.8.3 Divergenze durante il controllo formale della DI accettata

([Art. 18](#), [19](#), [34](#) e [35 LD](#))

Se durante il controllo formale l'UDSC constata divergenze nella dichiarazione d'importazione, chiarisce i fatti eventualmente con la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione.

La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve completare la dichiarazione d'importazione contestata dall'UDSC e presentarla nuovamente (anche per via elettronica), unitamente ai documenti di scorta, entro il decimo giorno lavorativo successivo al respingimento. Su richiesta debitamente motivata, l'UDSC può prorogare il termine.⁵

Se la persona soggetta all'obbligo doganale non presenta la dichiarazione d'importazione completata né i documenti di scorta richiesti entro il termine prescritto, l'UDSC impone d'ufficio la merce all'aliquota più elevata e secondo le basi di calcolo più alte applicabili al suo genere. Per quanto riguarda l'imposta sull'importazione, occorre procedere secondo la cifra 10 [R-69-03](#) (stima della base di calcolo sulla scorta del potere d'apprezzamento).

La rettifica a posteriori di simili imposizioni d'ufficio nel quadro dell'[articolo 34 LD](#) non è consentita. Le relative domande sono da considerare quali ricorsi e devono essere trasmesse al livello regionale competente per ragioni di competenza. In questi casi non si tiene conto dei documenti di scorta né dei mezzi di prova. Il ricorso viene valutato sulla base dei documenti disponibili e respinto di conseguenza.

1.9 Visita

1.9.1 In generale

L'UDSC può controllare in modo approfondito o a campione le merci dichiarate per l'imposizione doganale o soggette all'obbligo di dichiarazione.

Generalmente gli invii che in base al risultato della selezione rimangono sotto la custodia dell'UDSC vengono sottoposti a visita. Se l'ufficio di servizio nutre dei sospetti, può ordinare un controllo anche per le merci che sono già state liberate.

Il modo in cui la visita viene comunicata alla persona soggetta all'obbligo di dichiarazione dipende dal contesto locale. La comunicazione avviene di solito per via elettronica o verbale.

Il risultato della visita deve essere formulato per scritto e rappresenta la base per l'imposizione.

1.9.2 Scopo della visita

La visita consente all'UDSC di verificare se la dichiarazione doganale corrisponde alle merci dichiarate.

⁵ Ordinanza del 4 aprile 2007 sugli emolumenti dell'UDSC ([RS 631.035](#)); [cifra 5.12 dell'appendice](#).

1.9.3 Procedura da seguire in sede di visita

([Art. 36](#) e [37 LD](#); [art. 90–91 OD](#))

In linea di massima, la visita si svolge sull'area ufficiale e sempre in presenza della persona soggetta all'obbligo di dichiarazione o di una persona da essa incaricata.

Se la visita riguarda solo una parte della merce dichiarata, il risultato della visita parziale vale per tutte le merci dello stesso genere indicate nella dichiarazione doganale. La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione può tuttavia esigere una visita globale. Se sono in gioco tributi elevati, prima della liberazione della merce la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve rinunciare per scritto a una visita globale.

Se per motivi tecnici o di sicurezza, pratici, di spazio o di altra natura (in particolare in caso di contenitori sigillati) non è possibile effettuare la visita in loco (p. es. visita di prodotti surgelati con temperature estive), l'UDSC può disporre anche una visita a domicilio o presso un luogo adeguato.

Se durante la visita la merce o la proprietà di terzi viene danneggiata dall'UDSC, quest'ultimo redige un verbale relativo al danno.

1.9.4 Discordanze durante la visita

Se durante la visita l'UDSC constata che dei dati della dichiarazione d'importazione o dei documenti di scorta non sono corretti, chiarisce il motivo delle discordanze con la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione.

La dichiarazione doganale deve essere completata o rettificata in base alla fattispecie constatata.

1.9.5 Visita a domicilio o presso un luogo adeguato

L'ufficio di servizio acconsente alle richieste di visita a domicilio solo se ciò è nel suo interesse. La visita a domicilio è soggetta a emolumento.⁶

Se, a causa della natura della merce, del suo imballaggio o di lacune strutturali della dogana, non è possibile effettuare la visita nell'area ufficiale, l'ufficio di servizio dispone la visita a domicilio o presso un luogo adeguato. In tali casi l'ufficio di servizio non riscuote alcun emolumento.⁶

1.9.6 Controllo del peso lordo

Anche i semplici controlli del peso rientrano nelle operazioni di visita. Per determinare il peso si può ricorrere alle seguenti possibilità:

- **Scarico completo**

Le merci vengono interamente scaricate e si pesano tutti i colli.

- **Controlli a campione**

Si pesano alcuni colli e si procede a un confronto con le liste di peso.

⁶ Ordinanza del 4 aprile 2007 sugli emolumenti dell'UDSC ([RS 631.035](#)).

- **Scarico parziale**

Si pesa un certo numero di colli per calcolarne il peso medio che viene successivamente moltiplicato per il numero totale dei colli.

Nell'ambito di questo controllo approssimativo dell'esattezza del peso dichiarato, si pesa di solito il 10 per cento delle merci su palette o in colli standard:

- in caso di peso inferiore a quello dichiarato:

quest'ultimo può essere completato solo se la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione decide di accertare il peso preciso. Altrimenti l'imposizione viene effettuata in base al peso dichiarato;

- in caso di peso superiore a quello dichiarato:

- la differenza dei tributi doganali non supera i 100 franchi

Se la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione accetta il peso supplementare calcolato, si rinuncia a pesare tutti colli.

- la differenza dei tributi doganali supera i 100 franchi

Occorre pesare tutti i colli.

- **Pesatura/taratura**

Se la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione non è disposta a effettuare la pesatura/taratura, l'ufficio di servizio ordina lo scarico completo o parziale della merce.

L'ufficio di servizio sceglie di caso in caso la variante che promette il risultato più affidabile.

1.9.7 Controllo del peso netto (massa netta)

Il dazio per l'importazione all'aliquota preferenziale di determinati prodotti agricoli trasformati provenienti dall'UE è calcolato in base al peso netto (massa netta). Tares contrassegna le voci di tariffa interessate con una nota specifica (vedi anche la [base di calcolo doganale](#)).

Per verificare la massa netta figurante nella DI, si fa capo prima di tutto alla quantità indicata sull'imballaggio (contenuto effettivo).

Se si sospettano divergenze (peso indicato palesemente troppo basso), si procede come segue:

- si accerta la massa netta di almeno tre campioni prelevati da diversi contenitori;
- si determina il valore medio della massa netta dei campioni;
- si calcola la massa netta per l'intera partita (moltiplicare il valore medio con il numero dei singoli imballaggi).

Regolamento 10-00 – 1° gennaio 2026

Se dal calcolo dell'ufficio di servizio emerge che il peso è inferiore (caso a) o superiore alla massa netta dichiarata, ma la differenza di eventuali tributi doganali non supera 100 franchi (caso b), la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione decide se vuole accertare il peso preciso. Altrimenti si procede all'imposizione in base al peso dichiarato nel caso a) e in base al peso calcolato dall'ufficio di servizio nel caso b).

Se la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione non accetta l'imposizione secondo il peso più alto, l'ufficio di servizio accerta la massa netta determinante per il calcolo dei tributi come segue:

- accerta il peso lordo dell'intera partita;
- accerta il peso dell'imballaggio di dieci campioni e determina il peso dell'imballaggio più pesante (il numero di campioni può variare a seconda delle dimensioni dell'invio e della portata delle variazioni di peso dell'imballaggio);
- moltiplica il peso dell'imballaggio più pesante per il numero delle singole confezioni (= peso totale dell'imballaggio);
- calcola la massa netta rilevante per il calcolo dei tributi (= differenza tra il peso complessivo dell'imballaggio e il peso lordo).

1.9.8 Prelievo di campioni

([Art. 37 cpv. 2 LD](#))

L'UDSC può prelevare dei campioni di merci se, in sede di imposizione, nutre dei dubbi in merito ai dati indicati nella dichiarazione doganale e determinanti al fine del calcolo dei tributi o se sospetta che la merce violi i DNND, per esempio:

- la classificazione tariffale;
- il tenore di materia grassa, dell'alcool, dell'acqua o dello zucchero;
- la quantità di COV, ecc.

Inoltre, l'UDSC può prelevare campioni nell'ambito di un controllo intensificato limitato nel tempo, su incarico di un altro ufficio federale.

Se in seguito al prelievo di campioni di prodotti chimici e agricoli è ordinata un'imposizione provvisoria, in questo caso trovano applicazione le disposizioni del regolamento [R-10-90](#).

Per il prelievo di campioni di merci e sostanze pericolose, in particolare di prodotti chimici, occorre osservare le prescrizioni del regolamento [R-08](#).

Il prelievo di campioni incombe alla persona soggetta all'obbligo di dichiarazione ([art. 36 cpv. 4 LD](#)). L'UDSC designa i campioni da prelevare. Se del caso, l'ufficio di servizio mette a disposizione della persona soggetta all'obbligo di dichiarazione gli strumenti necessari per il prelievo, facendo presente i doveri di diligenza, la responsabilità nonché i rischi per la salute e l'ambiente.

Alcune merci (p. es. dell'industria chimica o farmaceutica oppure del settore alimentare) possono essere contaminate o distrutte già soltanto aprendo il contenitore in modo inadeguato. Al fine di evitare che la qualità di queste merci venga compromessa o che le merci diventino inutilizzabili, per principio i campioni di questi prodotti vanno prelevati con

Regolamento 10-00 – 1° gennaio 2026

l'aiuto di un esperto. Per i casi difficili/delicati, per il prelievo di campioni si ordinerà una visita a domicilio.

I campioni devono rispecchiare il carattere e le peculiarità della merce. I campioni prelevati da diversi contenitori sono inutilizzabili (p. es. vino da diverse botti). Lo stesso vale per i campioni prelevati da liquidi che avrebbero dapprima dovuto essere sufficientemente mescolati, in particolare se la composizione del liquido è rilevante.

L'UDSC annota il prelievo di campioni nel risultato della visita e, se la merce ha un valore elevato, anche in un documento di scorta all'attenzione del destinatario.

30 giorni dopo la scadenza del termine di ricorso, l'ufficio di servizio distrugge i campioni privi di valore commerciale o li inserisce nella raccolta di campioni. I campioni con valore commerciale vengono invece riconsegnati dietro firma alla persona soggetta all'obbligo di dichiarazione.

1.9.9 Risultato della visita

([Art. 35 cpv. 2](#) e [37 cpv. 3 LD](#))

L'ufficio di servizio allestisce un risultato per le merci controllate. Questo documento rappresenta la base per l'imposizione ed eventuali altre procedure.

Il risultato della visita deve consentire il disbrigo di eventuali ricorsi fino all'ultima istanza ed è reputato corretto finché un ricorrente non ne comprova l'inesattezza. Per i criteri non controllati fanno stato i dati della DI.

Se per il giudizio finale della visita e quindi per l'allestimento del risultato della visita mancano documenti rilevanti (distinta di carico ecc.), l'ufficio di servizio li richiede alla persona soggetta all'obbligo di dichiarazione prima della liberazione della merce.

1.10 Emissione e notifica della decisione d'imposizione

1.10.1 In generale

L'UDSC fissa i tributi fondandosi sulle aliquote di dazio e sulle basi di calcolo in vigore nel momento in cui sorge l'obbligazione doganale (vedi [cifra 1.6](#)).

1.10.2 Scopo

([Art. 38, 69, 71](#) e [73 LD](#); [art. 92 OD](#); [art. 15 OD-UDSC](#))

La decisione d'imposizione funge da prova per la corretta imposizione delle merci che vi figurano. Il debitore doganale estingue la sua obbligazione pagando i tributi.

1.10.3 Emissione della decisione d'imposizione all'importazione in caso di pagamento senza contanti contro fattura

In caso di pagamento senza contanti contro fattura, l'UDSC mette a disposizione della persona soggetta all'obbligo di dichiarazione la decisione d'imposizione all'importazione in formato elettronico sotto forma di file con firma digitale. Tale decisione è considerata notificata nel momento in cui è resa disponibile nel sistema informatico.

Nel caso della decisione d'imposizione elettronica all'importazione, la data di emissione è determinante per il calcolo dei termini di ricorso e di prescrizione.

Per la decisione d'imposizione elettronica all'importazione vale il principio secondo il quale le persone autorizzate devono prelevare autonomamente la decisione d'imposizione dal sistema. Esse possono decidere autonomamente quando. Il momento è irrilevante.

1.10.4 Emissione della decisione d'imposizione all'importazione in caso di pagamento in contanti

Una volta completato il controllo e prima della liberazione e dello sgombero della merce, l'ufficio di servizio stampa la decisione d'imposizione all'importazione e vi appone il timbro doganale originale e la firma, conferendole in tal modo validità giuridica.

La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione può saldare l'obbligazione doganale in contanti (franchi svizzeri) o con i mezzi di pagamento riconosciuti dall'UDSC.

Le merci possono essere sgomberate solo dopo il pagamento dei tributi.

1.10.5 Stesura di duplicati della decisione d'imposizione

1.10.5.1 Duplicati della decisione d'imposizione in caso di pagamento senza contanti contro fattura

Poiché la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione riceve la decisione d'imposizione in formato elettronico, non vengono rilasciati duplicati.

1.10.5.2 Duplicati della decisione d'imposizione in caso di pagamento in contanti

L'ufficio di servizio competente consegna i duplicati della decisione d'imposizione all'importazione solo alla persona soggetta all'obbligo di dichiarazione. Altre persone devono presentare una delega firmata dall'avente diritto.

L'ufficio di servizio competente appone sul duplicato della decisione d'imposizione all'importazione la nota «DUPLICATO» e lo autentica con timbro e firma.

La stesura di duplicati è soggetta a emolumento.⁷

⁷ Ordinanza del 4 aprile 2007 sugli emolumenti dell'UDSC ([RS 631.035](#)); [cifra 9.15 dell'appendice](#).

1.10.5.3 Duplicati della decisione d'imposizione per restituzioni all'esportazione nell'UE

Se la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione necessita di un duplicato per la restituzione all'esportazione nell'UE, lo deve chiedere nel momento in cui allestisce la DI, scegliendo il codice previsto a tal fine nel suo sistema informatico.

L'UDSC mette a disposizione della persona soggetta all'obbligo di dichiarazione il duplicato per la restituzione all'esportazione nell'UE sotto forma di un file munito di firma digitale (come nel caso delle IMe) con la nota: «*Vale come prova dell'imposizione per le autorità UE*».

L'UDSC non riscuote alcun emolumento.

Casi speciali

- Richiesta dopo l'emanazione della decisione d'imposizione

Se la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione richiede un duplicato dopo l'emanazione della IMe per la restituzione all'esportazione nell'UE, l'ufficio di servizio competente riscuote un emolumento.⁸

L'ufficio di servizio competente stampa una decisione d'imposizione dal sistema informatico, completa il documento con la menzione «*Vale come prova dell'imposizione per le autorità UE*», lo autentica e lo approva.

- Autenticazione posticipata di un duplicato per le restituzioni all'esportazione nell'UE

Le autorità UE competenti si riservano il diritto di fare esaminare a campione dagli uffici di servizio la validità dei duplicati, rilasciati dal sistema informatico, delle decisioni d'imposizione per la restituzione all'esportazione nell'UE.

Se la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione richiede un duplicato per la restituzione all'esportazione nell'UE già al momento della dichiarazione, l'ufficio di servizio competente lo autentica gratuitamente apponendo il timbro ufficiale e la firma.

Se l'ufficio di servizio competente deve rilasciare un duplicato per la restituzione all'esportazione nell'UE (poiché la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione non ha richiesto il duplicato per la restituzione all'esportazione nell'UE al momento dell'allestimento della dichiarazione doganale), esso riscuote un emolumento.⁹

Se l'ufficio di servizio competente constata che le autorità UE richiedono sistematicamente, e non solo a campione, l'autenticazione di duplicati per la restituzione all'esportazione nell'UE richiesti e rilasciati correttamente, esso informa l'ambito direzionale Basi della direzione UDSC, per il tramite del livello regionale competente, presentando la documentazione necessaria.

⁸ Ordinanza del 4 aprile 2007 sugli emolumenti dell'UDSC ([RS 631.035](#)); [cifra 9.15 dell'appendice](#).

⁹ Ordinanza del 4 aprile 2007 sugli emolumenti dell'UDSC ([RS 631.035](#)); [cifra 9.15 dell'appendice](#).

1.11 Liberazione e sgombero della merce

([art. 40 LD](#), [art. 78 OD](#))

1.11.1 Fine della custodia dell'UDSC

La custodia dell'UDSC termina con la liberazione della merce da parte dell'ufficio di servizio, vale a dire nel momento in cui la procedura d'imposizione doganale è completamente conclusa. Questo avviene generalmente con l'emissione della decisione d'imposizione.

Se la decisione d'imposizione viene emessa in un secondo momento, la merce viene liberata come indicato qui appresso:

- gli invii senza controllo e quelli con controllo formale a posteriori sono considerati immediatamente liberati con il messaggio di liberazione da parte del sistema informatico. Il DTS e il bollettino di consegna non timbrato autorizzano lo sgombero della merce;
- gli invii che, in base al risultato della selezione, rimangono sotto la custodia dell'UDSC per un controllo sono considerati liberati con il messaggio di liberazione da parte del sistema informatico al termine del controllo o con l'apposizione del timbro a data sul bollettino di consegna. Il DTS e il bollettino di consegna timbrato autorizzano lo sgombero della merce;
- disposizioni particolari per gli impianti doganali a controlli nazionali abbinati: se la decisione di liberare l'invio viene presa, a causa di particolarità locali, soltanto al momento del «controllo dello sgombero», la custodia termina in quel momento.

A partire da questo momento la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione può disporre liberamente della merce. Termine per lo sgombero: vedi [cifra 3.1](#).

L'ufficio di servizio controlla lo sgombero della merce in funzione dei rischi. Il controllo dello sgombero è l'ultima misura procedurale con la quale si garantisce che venga sgomberata solo la merce menzionata nel documento di riferimento.

Fine della custodia presso il destinatario autorizzato: vedi cifra 10.5 [R-10-21](#).

1.11.2 Sgombero anticipato della merce

Se l'ufficio di servizio constata che la merce è stata sgomberata prima della fine della procedura d'imposizione, è possibile procedere all'imposizione in base alla dichiarazione doganale originaria, sempre che il chiarimento delle circostanze non abbia portato ad altre constatazioni. Ciò significa che una richiesta di aliquota preferenziale può essere accettata se non vi sono motivi oggettivi a sfavore.

1.11.3 Fornitura di merce non imposta

([Art. 40 LD](#))

In caso di fornitura non imposta, le merci vengono consegnate direttamente al destinatario senza dichiarazione doganale. Al riguardo vale quanto segue.

- **Transito:** vedi disposizioni della cifra 7.6.5 [R-14 Transito](#).
- **Altri casi:**

le merci che, ad esempio, si trovano già presso il destinatario non possono più essere poste sotto la custodia dell'UDSC. Ciò vale anche nel caso in cui le merci non sono state modificate e potrebbero essere presentate a un ufficio di servizio.

Un approccio opposto sarebbe contrario ai principi della procedura d'imposizione doganale e comporterebbe, in relazione con una rettifica ai sensi dell'[articolo 34 capoversi 3 e 4 LD](#), a una grave disparità di trattamento.

L'UDSC impone a posteriori la merce fornita senza imposizione.

Panoramica delle franchigie doganali e delle esenzioni dall'imposta o delle agevolazioni fiscali in caso di merci fornite senza imposizione

La seguente tabella mostra le esenzioni dall'imposta o le agevolazioni fiscali (e la loro portata) che possono essere accordate in occasione dell'imposizione a posteriori di merci fornite senza imposizione.

Occorre fare una distinzione tra le esenzioni d'imposta collegate alla concessione della franchigia doganale (campi di colore blu) e quelle che si fondano unicamente sulla LIVA (campi di colore verde). Nella tabella sono indicati i casi per i quali è possibile una riduzione di dazio o una franchigia doganale ma non un'esenzione dall'imposta (campi di colore giallo).

La procedura di riporto dell'IVA non costituisce per contro alcuna esenzione (campo di colore rosso). In simili casi l'imposizione fiscale è effettuata all'interno del Paese.

Regolamento 10-00 – 1° gennaio 2026

Base legale	Tipo di «agevolazione»	Serve la richiesta secondo l' art. 79 OD ?	Concessione esenzione/ riduzione?	Esenzione dall'IVA Osservare i vari termini; vedi R-69
9 LD	Ammissione temporanea	Sì	No	No
10 LD	Merci svizzere di ritorno	Sì	No	Sì, se sono adempiute le condizioni di cui all' art. 53 cpv. 1 lett. F LIVA e presentati i rispettivi mezzi di prova.
12 LD	Traffico di perfezionamento attivo	Sì	No	No
13 LD	Traffico di perfezionamento passivo	Sì	No	Sì, se all'atto della reimportazione sono adempiute le condizioni che danno diritto all'esenzione ai sensi dell' art. 53 cpv. 1 lett. K oppure L LIVA .
14 LD	Agevolazione doganale a seconda dello scopo d'impiego	Sì	No	No
6 OD	Effetti diplomatici	Sì	No	No
8 OD	Premi d'onore, oggetti ricordo e doni d'onore	Sì	No	No
12 OD	Scorte, pezzi di ricambio e oggetti dell'equipaggiamento a bordo di aeromobili	No	Sì	Sì
14 OD	Masserizie di trasloco ¹⁰	Sì	No	No
15 OD	Corredi nuziali	Sì	No	No
16 OD	Oggetti ereditati	Sì	No	No
19 OD	Oggetti per l'insegnamento e la ricerca	Sì	No	No
20 OD	Oggetti d'arte e d'esposizione per i musei	Sì	No	No
21 OD	Strumenti e apparecchi per l'esame e il trattamento di pazienti in ospedali o case di cura	Sì	No	No
22 OD	Studi e opere di artisti	Sì	No	No
27 OD	Modelli e campioni di merci	No	Sì	Sì
28 OD	Imballaggi indigeni	No	Sì	Sì
29 OD	Materiale bellico della Confederazione	No	Sì	No
63 OD	Effetti personali	No	Sì	Sì
1 OD-DFE	Invii regalo	No	Sì	Sì
ALS/ORO PS	<ul style="list-style-type: none"> . Preferenze tariffali . Altri ALS . SPG Inclusi i contingenti doganali preferenziali	Sì	No	No
OCOVI	COV – Procedura di impegno volontario	Sì	No	No
OIAgr	Merci contingentate (vedi tabella delle merci contingentate)	Sì	No	No

¹⁰ Se i veicoli regolarmente immatricolati vengono consegnati senza imposizione, è possibile concedere l'esenzione dai tributi (dazio e IVA) se sono adempiute le condizioni relative alle masserizie di trasloco (vedi cifre 1.3.3 e 1.2.18 R-13).



Regolamento 10-00 – 1° gennaio 2026

Base legale	Tipo di «agevolazione»	Serve la richiesta secondo l' art. 79 OD ?	Concessione esenzione/ riduzione?	Esenzione dall'IVA Osservare i vari termini; vedi R-69
53 cpv. 1 lett. c LIVA	Importazione di opere d'arte di artisti	No	Sì	Sì, se sono adempiute tutte le condizioni e presentati i rispettivi mezzi di prova.
LIOM	Agevolazione fiscale per biocarburanti	Sì	No	No, base di calcolo dell'imposta vedi cifra 5.5 R-69-03 .
IV Convenzione internazionale per facilitare l'importazione di campioni commerciali e di materiale pubblicitario D-6 capitolo 49	Stampati di pubblicità commerciale	No	Sì	Sì, se sono adempiute le condizioni di cui all' D-6 capitolo 49 .

Procedura di riporto IVA all'importazione

Base legale	Tipo di «agevolazione»	Serve la richiesta secondo l' art. 79 OD ?	Concessione esenzione/ riduzione?	Esenzione dall'IVA
117 segg. OIVA	Procedura di riporto			Sì, se sono adempiute le condizioni di cui alla cifra 3 R-69-08 .

Merci contingentate

Base legale	Tipo di «agevolazione»	Concessione esenzione/ riduzione?	Esenzione dall'IVA Occorre osservare i differenti termini; vedi R-69
Diritto agricolo	Fornitura diretta di merci non imposte durante le fasi effettivamente amministrare. Fase: 	ADFC oppure ADFC codice 1 (approvvigionamento completo)	No
	Fornitura diretta di merci non imposte durante le fasi non effettivamente amministrare o il periodo libero (conformemente norme d'importazione dell'UFAG). Fase: 	ADC	No
	Fornitura diretta di merci non imposte per le quali si rinuncia a disciplinare la ripartizione del contingente doganale (conformemente all'ordinanza sulle importazioni agricole)	ADC	No
	Fornitura diretta di merci non imposte, che sulla base della OIAgr vengono amministrare secondo la procedura progressiva al confine (vedi elenco «Contingenti doganali» in Internet).	ADFC	No

Regolamento 10-00 – 1° gennaio 2026


La procedura per i contingenti doganali preferenziali si basa sul tipo di riduzione «preferenze tariffali, altri ALS, SPG» desumibile dalla tabella qui sopra.

In caso di imposizione d'ufficio non avviene alcuna verifica automatica della plausibilità da parte del sistema informatico dell'UDSC.

Spiegazioni delle fasi

«Fase effettivamente amministrata» significa che in questa fase l'UFAG fa delle concessioni individuali, attribuendo delle quote di contingente doganale. Di conseguenza in questa fase è possibile imporre all'ADC le merci dichiarate correttamente, solo a condizione che vi siano a disposizione quote di contingente doganale individuali.

1. Frutta e verdura fresche ([conformemente all'elenco pubblicato dall'UFAG](#))



2. Carne e prodotti carnei nonché tutti gli altri prodotti agricoli, dichiarati a una voce di tariffa «importati nei limiti del contingente doganale n. ...»



2 Particolarità

2.1 Distruzione di merci

([Art. 27 lett. d](#) e [32 LD](#); [art. 82](#) e [220 OD](#))

Nella procedura di imposizione, la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione può chiedere la distruzione delle merci sulla base [dell'articolo 27 lettera d LD](#). L'ufficio di servizio competente dà quindi seguito alla richiesta se non è ancora stata emessa alcuna decisione d'imposizione. In questo caso per la merce distrutta si rinuncia alla riscossione dei tributi doganali (dopo che la merce è diventata inutilizzabile è eventualmente possibile imporla, p. es. come oggetti da rigattiere alla voce di tariffa 6309.0000).

Se l'ufficio di servizio competente non sorveglia direttamente la distruzione delle merci, la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve fornire la prova della distruzione mediante l'attestazione di:

- un organo dell'UDSC;
- un'autorità federale, cantonale o comunale; o
- una persona o un'organizzazione incaricata di compiti di diritto pubblico.

Eventuali rifiuti riciclabili derivanti dalla distruzione delle merci devono ricevere una destinazione doganale (immissione in libera pratica o in un altro regime doganale).

Se la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione chiede la distruzione della merce dopo che è stata emessa la decisione d'imposizione, il livello regionale competente trasmette la richiesta all'ambito specializzato presso la direzione dell'UDSC, ambito direzionale Basi, Procedura doganale. Le merci estere di ritorno costituiscono un'eccezione (vedi cifra 2.1.7.1 [R-18-04](#)).

2.2 Responsabilità della Confederazione

La responsabilità per i danni causati alla Confederazione o a terzi da dipendenti nello svolgimento della loro attività professionale è retta dalle disposizioni della legge sulla responsabilità ([RS 170.32](#)) e della rispettiva ordinanza ([RS 170.321](#)). La Confederazione risponde per principio a prescindere dalla colpa del dipendente.

Valutazione del risarcimento o della responsabilità:

- | | |
|--|--|
| • importo inferiore a 5000 franchi: | livello regionale competente |
| • importo tra 5000 e 9999 franchi: | ambito specializzato Diritto
Direzione / Stato maggiore di
direzione |
| • importo a partire da 10 000 franchi: | servizio giuridico DFF |

In caso di decisione negativa da parte dei suddetti organi, è possibile presentare ricorso al Tribunale amministrativo federale.

La decisione sull'utilizzazione di merci danneggiate incombe ai servizi amministrativi preposti. All'atto della trasmissione, il livello regionale competente formula una proposta sul tipo di destinazione (asta pubblica, inserimento nella raccolta di campioni, vendita in seno all'UDSC, cessione gratuita a istituti umanitari, distruzione ecc.).

Regolamento 10-00 – 1° gennaio 2026

Se la Confederazione risarcisce il danno, può far valere un diritto di regresso nei confronti del dipendente che lo ha causato intenzionalmente o per negligenza. Se la Confederazione agisce come soggetto di diritto privato (p. es. proprietario di immobili, detentore di cani) è responsabile secondo le disposizioni della relativa legislazione e non secondo quelle della legge sulla responsabilità.

In linea di massima, l'UDSC non risponde per le merci presentate in dogana. La custodia serve a garantire l'osservanza del diritto doganale.

Non è dovuto nessun risarcimento per le diminuzioni del valore e per i costi derivanti dalla visita. L'intervento dell'UDSC sulla merce deve tuttavia limitarsi allo stretto necessario ed essere condotto con la dovuta cautela.

3 Termini

3.1 Panoramica

Termine per	Momento	Cifra
la dichiarazione doganale	il giorno lavorativo successivo alla presentazione in dogana	3.2.1
la predichiarazione	max. 1 giorno lavorativo prima dell'introduzione (eccezione: contingenti)	3.2.2
la presentazione della dichiarazione doganale compresi i documenti di scorta	<ul style="list-style-type: none"> • merci rimaste sotto la custodia dell'UDSC per il controllo: entro 2 ore dalla comunicazione del risultato della selezione • con controllo formale a posteriori: il giorno lavorativo successivo 	3.3 3.3
la nuova presentazione della dichiarazione doganale contestata	entro 10 giorni dal respingimento per la verifica o il completamento	1.8.3
lo sgombero delle merci	il giorno successivo alla liberazione	3.4

3.2 Termine per la dichiarazione doganale

3.2.1 Dichiarazione dopo la presentazione in dogana

La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve dichiarare all'ufficio di servizio le merci presentate in dogana e dichiarate sommariamente al più tardi il giorno lavorativo successivo alla presentazione in dogana.

L'ufficio di servizio può anticipare il termine se le esigenze di servizio lo richiedono. Il nuovo termine va comunicato ai diretti interessati nella forma adeguata.

Il termine per la dichiarazione doganale inizia a decorrere con la presentazione in dogana e termina l'ultimo giorno con la chiusura dello sportello. Se tale giorno cade di sabato, domenica o in un giorno festivo, il termine scade il giorno lavorativo successivo. Sono considerati giorni lavorativi i giorni da lunedì a venerdì, esclusi i giorni festivi abituali.

Se prima della scadenza del termine la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione ne fa richiesta scritta, l'ufficio di servizio può (sempre che l'esercizio lo consenta) prorogare il termine per la dichiarazione doganale, segnatamente:

- per gli invii in transito: fino alla scadenza della validità del documento di transito.
- per gli altri invii: fino a 30 giorni dalla presentazione in dogana.

L'ufficio di servizio controlla, in modo proporzionato ai rischi, il rispetto dei termini. L'inosservanza dei termini fissati per la dichiarazione doganale costituisce un'inosservanza di prescrizioni d'ordine ai sensi [dell'articolo 240a lettera f OD](#).

3.2.2 Predichiarazione (solo e-dec Importazione)

([Art. 19 cpv. 1 lett. b](#), [art. 25 cpv. 3](#) e [art. 69 lett. b LD](#))

La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione può dichiarare le merci anche prima che arrivino presso l'ufficio di servizio. A tal fine invia all'UDSC, prima dell'arrivo della merce, una predichiarazione che corrisponde alla DI definitiva. I dati trasmessi sono vincolanti.

Contrariamente a quanto previsto dall'[articolo 19 capoverso 1 LD](#), nel caso delle merci predichiarate, il dazio è calcolato in base alla natura, alla quantità e allo stato della merce nel momento in cui quest'ultima varca il confine.

Primo momento possibile per la trasmissione:

- **Merci contingentate**

Le merci assoggettate a limitazioni della quantità importabile (contingenti doganali) possono essere dichiarate al più presto il giorno in cui sono presentate in dogana. In questo modo si garantisce che l'imputazione avvenga correttamente nel periodo di assegnazione corrispondente. La regola si applica a tutte le merci contingentate, indipendentemente dal fatto che siano soggette a una gestione attiva o a una fase senza gestione (comprese prodotti con rinuncia alla ripartizione di contingenti).

L'ufficio di servizio è autorizzato a emanare delle limitazioni al fine di garantire che vengano osservati il diritto doganale e i DNND (p. es. modifiche del diritto, delle aliquote IVA ecc.).

- **Altre merci**

La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione può dichiarare la merce all'ufficio di servizio al più presto il giorno lavorativo precedente il trasporto in territorio doganale.

Autenticazione di prove dell'origine al passaggio del confine

Se le prove dell'origine sono autenticate dal Paese d'esportazione solo in occasione del passaggio del confine, è possibile che al momento dell'allestimento della dichiarazione doganale non vi sia ancora una prova dell'origine formalmente valida (ovvero non ancora timbrata).

In caso di merce predichiarata, una prova dell'origine è considerata allestita al momento della dichiarazione doganale anche se sarà autenticata solo al momento del passaggio del confine dalle autorità del paese d'esportazione. Ciò significa che la domanda di riduzione del dazio oppure di franchigia doganale è possibile anche in caso di predichiarazione.

3.3 Termine per la presentazione della dichiarazione doganale

La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve presentare le dichiarazioni doganali che non possono essere trattate in modo completamente automatizzato.

Il risultato della selezione è determinante per il momento della presentazione:

- **invii che rimangono sotto la custodia dell'UDSC per un controllo**
entro due ore di apertura dello sportello dopo la comunicazione del risultato della selezione o dopo la presentazione in dogana delle merci predichiarate;
- **invii liberati per i quali viene effettuato un controllo formale a posteriori**
al più tardi il giorno lavorativo successivo alla comunicazione del risultato della selezione o alla presentazione in dogana delle merci predichiarate.

Nel caso di dichiarazioni doganali elettroniche che possono essere trattate in modo completamente automatizzato, i documenti di scorta devono essere presentati in forma fisica o elettronica entro tale termine.

Su richiesta, l'ufficio di servizio può prolungare i termini se le sue esigenze di esercizio lo consentono (emolumento¹¹).

3.4 Termine per lo sgombero della merce

La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve sgomberare la merce liberata al più tardi il giorno lavorativo successivo alla liberazione.

Su richiesta, l'ufficio di servizio può prolungare i termini se le sue esigenze di esercizio lo consentono. Per il prolungamento del termine non vengono riscossi emolumenti.¹²

A seconda del risultato della selezione, il termine per lo sgombero delle merci inizia:

- per gli invii che rimangono sotto la custodia dell'UDSC per un controllo: con il messaggio di liberazione da parte del sistema informatico o alla data indicata sul timbro apposto sul documento di riferimento;
- per gli altri invii: con il messaggio di liberazione da parte del sistema informatico o alla data indicata sul documento di riferimento.

Il termine scade l'ultimo giorno alla chiusura degli sportelli.

L'ufficio di servizio controlla lo sgombero della merce in modo conforme ai rischi. L'inosservanza del termine prescritto costituisce un'inosservanza di prescrizioni d'ordine ai sensi dell'[articolo 240a OD](#).

Gli impianti doganali non devono in alcun caso servire da posteggio dopo il disbrigo delle formalità doganali. L'ufficio di servizio valuta la situazione del proprio impianto. Se necessario può derogare a detta regola e ridurre adeguatamente il termine per lo sgombero della merce. Il nuovo termine va comunicato ai diretti interessati nella forma adeguata.

¹¹ Ordinanza sugli emolumenti dell'UDSC ([RS 631.035](#)); [cifra 5.12 dell'appendice](#).

¹² Ordinanza sugli emolumenti dell'UDSC ([RS 631.035](#)); [cifra 5.12 dell'appendice](#).

4 Obblighi e diritti della persona soggetta all'obbligo di dichiarazione

4.1 Panoramica

Diritti e obblighi	Cifra	Base legale (articolo)
Obbligo di presentazione	1.1	21–22 LD ; 75–76 OD
Presentazione in dogana e dichiarazione sommaria	1.3	24 LD ; 77–78 OD
Diritto d'informazione	4.2	25 LD ; 81 OD
<ul style="list-style-type: none"> • Informazione tariffale scritta 	4.3	20 LD ; 71–74 OD
<ul style="list-style-type: none"> • Informazione tariffale verbale 	4.4	
Obbligo di dichiarazione	1.4	25–29 LD ; 79–83 OD
Diritto di esame e di ispezione	4.5	25 LD ; 81 OD
Diritto di rettifica		34 LD
Obbligo di collaborazione al momento della visita	4.6	91 OD
Obblighi di conservazione	5.1	41 LD ; 94 segg. e 99 OD
Diritto di ricorso		116 LD

4.2 Diritti prima della consegna della dichiarazione doganale

([Art. 25 LD](#); [art. 81 OD](#))

La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione ha il diritto di:

- chiedere informazioni sui diritti e sugli obblighi;
 - informazioni tariffali scritte (vedi [cifra 4.3](#))
 - informazioni tariffali verbali (vedi [cifra 4.4](#))
- consultare le prescrizioni, sempre che non siano destinate a un uso amministrativo interno;
- esaminare la merce, pesarla o prelevarne un campione a spese proprie e a proprio rischio (vedi [cifra 4.5](#)).

4.3 Informazione tariffale scritta

4.3.1 In generale

([Art. 20 LD](#); [art. 71–74 OD](#))

Le informazioni tariffali scritte sono vincolanti per l'UDSC. In linea di massima, essa fornisce informazioni tariffali scritte esclusivamente su richiesta scritta e solo sulla base delle indicazioni fornite. L'UDSC effettua analisi chimico-tecniche soltanto in pochi casi eccezionali.

La determinazione del tenore alcolico o di COV non rientra nei compiti dell'UDSC. A tal fine la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione può rivolgersi a un laboratorio privato. Pertanto, nelle informazioni tariffali l'UDSC rinuncia all'indicazione del tenore alcolico e di COV.

Tali informazioni contengono di solito le seguenti indicazioni:

- nome della marca, designazione supplementare (se disponibili);
- denominazione corrente;
- descrizione che consenta almeno di riconoscere la merce e che includa le caratteristiche essenziali ai fini della classificazione tariffale (tenere conto degli ev. segreti di fabbricazione);
- voce di tariffa;
- rinvio alle aliquote e ai numeri convenzionali di statistica della tariffa elettronica (www.tares.ch);
- disposizioni tariffali e non tariffali da osservare all'atto dell'imposizione (agevolazioni / franchigia doganale, aliquote applicabili, imposte, tributi, emolumenti, regolamentazioni o obblighi del permesso e di assoggettamento ai DNND ecc.);
- eventuali rinvii ad altre informazioni (p. es. uffici federali o altri servizi online);
- risposta ad eventuali domande supplementari (p. es. regime, origine, rimedi giuridici).

Dal punto di vista giuridico le informazioni tariffali scritte non costituiscono una decisione ai sensi [dell'articolo 5 PA](#). Non implicano pertanto l'indicazione dei rimedi giuridici e non sono suscettibili di ricorso. Possono tuttavia essere impugnate indirettamente con un ricorso di diritto amministrativo nel caso di un'imposizione concreta.

La validità delle informazioni tariffali è limitata a sei anni ed è subordinata a eventuali modifiche o revoche delle basi legali su cui si fondano.

4.3.2 Competenza

Gli uffici di servizio rilasciano informazioni tariffali solo per le merci menzionate esplicitamente nella tariffa doganale o la cui classificazione non pone difficoltà in base alla documentazione pubblicata ([decisioni relative alla classificazione di merci della tariffa doganale - Tares, note esplicative della tariffa doganale - Tares](#))

Se esistono già informazioni tariffali o perizie tariffali allestite dall'UDSC, occorre appurarne la validità o contattare il servizio specialistico competente. Ciò vale in particolare per i prodotti agricoli trasformati, i prodotti chimici e i tessili. In caso di dubbio, bisogna invitare il richiedente a rivolgersi al servizio specialistico competente e a presentare la richiesta mediante il rispettivo modulo 40.10.

Contatto del servizio specialistico competente: tarifauskunft@bazg.admin.ch

Ufficio federale della dogana e della
sicurezza dei confini
Circolazione delle merci
Informazione tariffale
Taubenstrasse 16
3003 Berna

4.3.3 Assortimenti di merci

Non spetta all'UDSC fornire informazioni tariffali per interi assortimenti. A tal fine la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione, in particolare gli spedizionieri che dispongono di personale specializzato hanno a disposizione Tares, l'elenco delle voci di tariffa, la tariffa generale, le circolari e altri documenti. Tares include inoltre i link alle [decisioni relative alla classificazione di merci della tariffa doganale - Tares](#) e alle [note esplicative della tariffa doganale - Tares](#).

In casi eccezionali i richiedenti possono rivolgersi a un ufficio di servizio (per telefono, posta elettronica o direttamente allo sportello). Se la classificazione di singoli articoli risulta particolarmente difficile, bisogna invitare il richiedente a rivolgersi al servizio specialistico competente e a presentare la richiesta mediante il rispettivo modulo 40.10.

4.3.4 Richiesta tariffale (mod. 40.10)

In Internet è disponibile il modulo per sottoporre al servizio specialistico competente richieste in materia di tariffa doganale (mod. 40.10). Il modulo deve contenere le seguenti indicazioni:

- descrizione della merce:
 - genere e natura;
 - imballaggio; e
 - scopo d'impiego.
- in caso di merci costituite da diverse materie la composizione con le parti in peso dei singoli componenti in %;
- link Internet e riferimenti a letteratura specialistica;
- foto; e

Regolamento 10-00 – 1° gennaio 2026

- cataloghi, prospetti, istruzioni per l'uso, schede del prodotto, piani, informazioni sul procedimento di fabbricazione nonché altri documenti utili.

Il richiedente rinuncia alla presentazione di campioni. Se necessario, il servizio specialistico competente li chiede al richiedente.

4.3.5 Richieste via e-mail

Se il richiedente presenta la richiesta all'UDSC via e-mail, deve aggiungere tutte le indicazioni necessarie (nome, cognome o nome della ditta, indirizzo postale, numero di telefono). L'UDSC chiede eventuali dati mancanti al richiedente.

L'UDSC fornisce informazioni tariffali vincolanti esclusivamente per scritto (invio per e-mail). Se l'UDSC risponde in forma generale via e-mail, non può utilizzare il termine «informazione tariffale». La trasmissione di tali informazioni via e-mail è equiparata a un'informazione verbale. L'UDSC può aggiungere nell'e-mail una nota sul carattere non vincolante delle informazioni (vedi [cifra 4.4](#)).

4.4 Informazione tariffale verbale

Sono considerate informazioni tariffali verbali le informazioni che l'UDSC rilascia direttamente allo sportello o per telefono. Un'informazione fornita in questo modo non è tuttavia vincolante per l'UDSC (decisione della Commissione di ricorso in materia doganale del 13.12.1994), sebbene la tutela della fiducia derivante dal **principio della buona fede** di cui [all'articolo 9 della Costituzione federale](#) trovi applicazione anche nel diritto doganale. Ciò significa che le informazioni verbali possono vincolare l'UDSC. È di solito opportuno attirare l'attenzione sul carattere non vincolante dell'informazione.

L'ufficio di servizio regola direttamente le competenze interne in materia di informazioni, tenendo conto dell'esperienza e del grado di formazione del personale assegnato a questo compito.

4.5 Ispezione

Il diritto di ispezionare la merce e di prelevare dei campioni consente alla persona soggetta all'obbligo di dichiarazione di accertare la natura, la quantità e lo stato della merce. Tale diritto le offre parimenti la possibilità di allestire, sulla base di osservazioni proprie, una dichiarazione doganale conforme alla tariffa, completa e veritiera.

In linea di principio, la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve informare l'ufficio di servizio se è prevista un'ispezione della merce. Detto ufficio può prevedere delle eccezioni.

Le ispezioni sono sempre condotte a rischio e a spese della persona soggetta all'obbligo di dichiarazione.

4.6 Collaborazione al momento della visita

([Art. 91 OD](#))

Durante la visita, la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione è tenuta a collaborare nel modo richiesto dall'ufficio di servizio. Su ordine di detto ufficio essa deve ad esempio:

- scaricare i colli designati dall'UDSC;
- portare i colli nel luogo previsto per la visita;
- aprire;
- disimballare;
- prelevare campioni;
- pesare;
- adottare altri accorgimenti necessari per la visita secondo le disposizioni dell'ufficio di servizio; nonché
- reimballare;
- chiudere;
- sgomberare le merci.

Le misure sono adottate a spese e a rischio della persona soggetta all'obbligo di dichiarazione.

5 Conservazione di dati e documenti

5.1 Conservazione da parte della persona soggetta all'obbligo di dichiarazione

([Art. 41 LD](#); [art. 94 segg.](#) e [99 OD](#))

La persona soggetta all'obbligo di conservazione deve custodire per almeno cinque anni in forma cartacea, su supporto elettronico o in modo equivalente i documenti seguenti:

- le dichiarazioni doganali e i documenti di scorta;
- le decisioni d'imposizione;
- le prove e i certificati dell'origine in originale o in copia;
- altri documenti importanti dal profilo del diritto doganale (fatture, istruzioni per l'imposizione ecc.);
- altri documenti necessari all'esecuzione di DNND.

La persona soggetta all'obbligo di conservazione deve **custodire i documenti elettronici** in modo sistematico, completo e tale da non consentire modifiche (scrittura protetta). Durante il periodo di conservazione, i dati e i documenti digitali devono poter essere consultati e letti in qualsiasi momento in maniera intatta e completa senza ritardi ingiustificati.

Regolamento 10-00 – 1° gennaio 2026

Sono esclusi dalla conservazione su supporto elettronico i documenti che fungono da base per il riporto del pagamento dell'imposta (IVA).

L'accesso, la leggibilità e la valutazione dei dati e dei documenti nel territorio doganale o nell'enclave doganale svizzera devono essere garantiti in ogni momento.

Se le ditte vengono liquidate o se viene avviata una procedura di fallimento, l'obbligo di conservazione è disciplinato dal Codice delle obbligazioni e dal diritto sull'esecuzione e sul fallimento. Secondo tali disposizioni, le società liquidate devono conservare i libri contabili per dieci anni presso il liquidatore o presso un ufficio designato dall'ufficio del registro del commercio.

L'ufficio di servizio non conserva alcun documento doganale di ditte liquidate o fallite. Eventuali richiedenti devono rivolgersi all'ufficio del registro del commercio o all'ufficio fallimenti.

L'ufficio di servizio può rettificare una decisione d'imposizione e riscuotere posticipatamente i tributi doganali se, durante il periodo di conservazione, la persona soggetta all'obbligo di conservazione non è in grado di presentare come richiesto i necessari dati e documenti che comprovano una riduzione di dazio, una franchigia doganale o un'agevolazione di servizio. L'ufficio di servizio applica l'aliquota doganale massima in vigore al momento dell'imposizione.

5.2 Conservazione da parte dell'UDSC

In linea di massima, i documenti rilevanti per l'esercizio vanno conservati in forma elettronica sul drive "OS UDSC". Il termine di conservazione e l'archiviazione a lungo termine da parte dell'Archivio federale vengono stabiliti con la valutazione del sistema di ordinamento.

Sono considerati pertinenti a un affare i documenti che contengono informazioni rilevanti per l'ulteriore trattamento di un affare e per la sua tracciabilità.

Eccezioni: (elenco non esaustivo)

- dichiarazioni doganali non elettroniche 5 anni
- distinte delle merci, documenti di consegna, ecc. 2 anni

6 Basi legali

Le basi legali determinanti per le disposizioni del presente regolamento sono indicate all'inizio di ogni cifra.

7 Definizioni

7.1 Persone soggette all'obbligo di dichiarazione

([Art. 26 LD](#))

Sono soggette all'obbligo di dichiarazione:

- le persone soggette all'obbligo di presentare la merce in dogana;
- le persone incaricate di allestire la dichiarazione doganale quali:
 - le ditte di spedizione;
 - i dichiaranti (persone che allestiscono dichiarazioni doganali per professione);
 - nel traffico postale anche il mittente.

Ai sensi dell'[articolo 233 OD](#), è autorizzato ad allestire dichiarazioni doganali a titolo professionale solo chi vanta la necessaria idoneità, ossia la persona che:

- ha compiuto il 18esimo anno d'età;
- non è interdetto;
- possiede le conoscenze necessarie; e
- offre garanzie per una rappresentanza commerciale corretta nella procedura d'imposizione doganale.

In casi eccezionali, il livello regionale competente può autorizzare una persona minorenni a emettere dichiarazioni doganali.

7.2 Autorità fiscale

([Art. 91 segg. LD](#))

Gli obiettivi e le funzioni dell'UDSC sono definiti nell'ordinanza dell'11 dicembre 2000 sull'organizzazione del Dipartimento federale delle finanze ([Org-DFF; RS 172.215.1](#)).

L'UDSC svolge in particolare le seguenti funzioni:

- controlla e sorveglia la circolazione delle persone e delle merci attraverso il confine;
- riscuote tributi doganali, imposte speciali di consumo e altri tributi;
- garantisce la sicurezza nella zona di confine;
- partecipa all'applicazione di DNND.

7.3 Oggetto dell'imposizione

([Art. 7 LD](#))

Le merci introdotte nel territorio doganale o da esso asportate sono soggette all'obbligo doganale e devono essere imposte secondo la LD e la LTD.

7.4 Soggetto fiscale

([Art. 26 LD](#); [art. 75 OD](#))

Il soggetto fiscale è la persona assoggettata all'obbligo di dichiarazione.

7.5 Imposizione doganale

L'imposizione doganale include tutte le operazioni che consentono di determinare la riscossione dei tributi dal punto di vista amministrativo e garantire il rispetto dei DNND nel traffico transfrontaliero delle merci.

Ai fini dell'imposizione sono necessari gli elementi seguenti:

- oggetto dell'imposizione: merci introdotte nel territorio doganale;
- autorità fiscale: UDSC;
- soggetto fiscale: le persone per le quali il rapporto d'imposizione comporta diritti e obblighi;
- procedura d'imposizione: le operazioni prescritte per l'esecuzione dell'imposizione.

7.6 Persone soggette all'obbligo di presentazione

([Art. 75 OD](#))

- Trasportatore di merci
- Persona incaricata della presentazione
- Importatore
- Destinatario
- Mittente
- Mandante